

COMUNE DI PIOMBINO

REGOLAMENTO
DEL
REFERENDUM CONSULTIVO

Ottobre 1993

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

CAPO I

Criteri di ammissibilità del referendum.

Art. 1 - Criterio generale di ammissibilità.

E' ammesso referendum consultivo su questioni interessanti la collettività comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Art. 2 - Materie non soggette a referendum.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto comunale non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) tributi a bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

Non possono altresì essere soggetti a referendum funzioni, atti e provvedimenti obbligatori per legge o per regolamento; non sono ammesse proposte di referendum assolutamente incompatibili con la finanza comunale; non è ammessa altresì la proposta di referendum su questioni che già sono state oggetto di consultazione referendaria.

Art. 3 - Soggetti legittimati alla richiesta di referendum.

Il referendum consultivo può essere indetto su richiesta:

- a) del Consiglio Comunale con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica;
- b) di tremila residenti iscritti nel Registro della popolazione del Comune aventi maggiore età;
- c) di n. 3 Consigli Circostrizionali con la stessa maggioranza prevista per il Consiglio Comunale.

Art. 4 - Pluralità di richieste referendarie.

Nel caso di più richieste referendarie le stesse saranno oggetto di una unica consultazione elettorale da svolgersi nel periodo specificato nell'articolo seguente, salve diverse determinazioni del Consiglio Comunale.

C A P O I I

Periodo di svolgimento del Referendum e requisiti di ammissibilità al voto.

Art. 5 - Periodo di svolgimento del referendum.

Ogni anno può aver luogo una sola consultazione referendaria la cui data è fissata in una domenica compresa tra il primo maggio e il quindici di giugno.

Nel caso in cui nello stesso periodo si svolgano altri tipi di consultazioni previste da leggi statali, regionali o indette dall'Amministrazione provinciale, il Consiglio Comunale provvederà ad indire il referendum nel periodo 1 ottobre 15 novembre dello stesso anno.

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, durante l'iter procedurale relativo al referendum, tutte le operazioni di competenza del Consiglio stesso verranno sospese fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 6 - Aveni diritto al voto.

Hanno diritto di partecipare al referendum coloro che risultano iscritti nel Registro della Popolazione residente del Comune al trentesimo giorno antecedente quello fissato per il referendum e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione elettorale stessa.

T I T O L O I I

PROCEDIMENTI PER L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO
PROPOSTO DAI CITTADINI

C A P O I

PROPOSTA DEL REFERENDUM

Art. 7 - Procedura per la richiesta di referendum.

I cittadini che intendano promuovere il referendum costituirsi in "Comitato promotore", che deve essere composto da almeno n. tre persone residenti, devono presentare, dal 1° settembre ed entro il termine perentorio del 30/9 di ogni anno, proposta scritta al Segretario Comunale che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia.

Alla proposta di cui al comma precedente deve essere allegata una sintetica relazione enunciante i motivi della richiesta referendaria.

La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini sintetici e chiari, in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

L'accertamento dei requisiti del Comitato promotore (numero componenti, residenza nel Comune e maggiore età) sono accertati dalla Commissione di cui al successivo articolo 8.

C A P O I I

AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

Art. 8 - Commissione per l'ammissibilità del referendum.

Sulla ammissibilità del referendum si pronuncia, entro il 31 ottobre, apposita Commissione composta da:

- Sindaco in qualità di Presidente;
- Difensore Civico;
- Segretario Generale;
- n. 2 funzionari comunali competenti per materia, designati dal Segretario Generale di cui n. 1 con funzione di Segretario della Commissione.

La Commissione esprime il parere con la presenza di tutti i componenti.

Il giudizio di ammissibilità è adottato a maggioranza assoluta.

In caso di vacanza dell'ufficio, di assenza o di impedimento del difensore Civico, il Sindaco provvede a nominare un sostituto avente i requisiti per la nomina a difensore civico previsti dallo Statuto e dal relativo Regolamento comunale.

Art. 9 - Adempimenti della Commissione.

La Commissione esamina le proposte di referendum pervenute secondo i seguenti criteri:

- 3 a) verifica che il referendum rientri nelle condizioni di ammissibilità previste all'art. 1 del presente regolamento;
- 2) b) verifica che il referendum non riguardi materie per le quali non è ammesso ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
- c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco non suscettibile di diverse interpretazioni al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
- d) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia secondo le procedure e modalità specificate all'ultimo comma del presente articolo;
- 1) e) verifica che i componenti il Comitato promotore siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

La Commissione, qualora l'oggetto del quesito non sia ritenuto chiaro ed univoco, convoca il Comitato promotore al fine di recepire chiarimenti e se del caso modificare il quesito proposto con altro quesito da ritrascrivere in un apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla seduta.

Qualora la Commissione ritenga di dover concentrare in un unico referendum, più richieste, convoca i Comitati promotori interessati per definire il quesito referendario procedendo alla verbalizzazione di quanto stabilito con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 10 - Determinazione del Consiglio Comunale.

Entro il 30 Novembre il Consiglio Comunale prende atto del parere espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 8 e se tale parere è favorevole delibera sulla ammissibilità del quesito sottoposto al referendum.

Il Consiglio Comunale può deliberare in difformità al parere negativo espresso dalla Commissione sopra citata a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica; in tal caso la deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Nella deliberazione di ammissibilità viene indicata la data di inizio della raccolta delle firme da parte del Comitato Promotore.

Art. 11 - Raccolta delle firme.

1) A decorrere dalla data stabilita dal C.C. ai sensi del precedente articolo, è consentita la raccolta delle sottoscrizioni su appositi moduli predisposti dall'Amm.ne Com.le da parte dei cittadini iscritti nel registro della popolazione residente aventi maggiore età alla data della sottoscrizione stessa.

2) Su tale modulo è riportato il testo del quesito referendario e la dichiarazione da parte del cittadino, ai sensi dell'art. 2 della l. 4.1.1968 n. 15, del possesso dei requisiti della residenza nel Comune e della maggiore età come sopra specificato; non saranno valide le sottoscrizioni apposte da chi non è in possesso dei requisiti;

3) La richiesta di referendum viene effettuata dal cittadino mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita;

4) Le sottoscrizioni devono essere autenticate nei modi di legge;

5) L'autenticazione può essere anche collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso deve essere indicato il numero di firme contenute nel modulo stesso;

6) In deroga a quanto stabilito dalla legge sopra citata, nel caso di dichiarazione da parte di cittadino analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma è sufficiente che il pubblico ufficiale dia atto di tale impedimento a margine del relativo nominativo;

7) La raccolta delle firme deve essere conclusa nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di cui al comma primo.

Art. 12 - Parere della Commissione sulla ammissibilità tecnica del referendum.

Entro tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 11 comma settimo, i moduli contenenti le firme dei cittadini residenti sono consegnati, a cura del Comitato Promotore, al Segretario Comunale il quale rilascia copia dell'avvenuta ricezione.

La Commissione, convocata dal Sindaco - quale presidente - entro 10 gg. dalla data di consegna dei moduli di cui sopra verifica l'ammissibilità tecnica del referendum dopo aver:

- a) accertato che ogni firma sia stata regolarmente autenticata;
- b) depennato i nominativi di coloro per i quali non sussiste la condizione di cui al precedente punto;
- c) verificato che il numero delle firme valide non sia inferiore a 3.000.

Art. 13 - Indizione del Referendum.

Il Consiglio Comunale, qualora la Commissione si sia pronunciata favorevolmente sulla ammissibilità tecnica del referendum, lo indice fissando la data della votazione.

Qualora la Commissione si sia pronunciata per la non ammissibilità, il Consiglio Comunale ne prende atto e notifica la propria deliberazione al Comitato Promotore.

Quando il referendum è stato indetto, l'Amministrazione Comunale non dà luogo ad alcuna attività amministrativa inerente l'argomento oggetto del referendum, salvo gli atti urgenti; in questo ultimo caso il competente Organo, previa consultazione dei capi-gruppo, adotta gli atti ritenuti urgenti con la maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio.

Art. 14 - Accoglimento del quesito referendario.

La consultazione referendaria non ha luogo se, durante l'iter procedurale e comunque prima della data fissata per il suo svolgimento, il Consiglio Comunale accoglie, con proprio provvedimento, il quesito referendario dandogli attuazione.

La revoca della consultazione referendaria, deliberata dal Consiglio Comunale, necessita del preventivo parere della Commissione di cui all'art. 8.

T I T O L O I I I

Ammissibilità del Referendum Consultivo promosso dal Consiglio Comunale
o dai Consigli Circostrizionali.

C A P O I

Proposta del Referendum

Art. 15 - Referendum Consultivo promosso dal Consiglio Comunale o dai
Consigli Circostrizionali.

Il Consiglio Comunale o n° 3 Consigli Circostrizionali possono promuovere, con deliberazione adottata con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica, referendum consultivo con le limitazioni di cui all'art. 1 e 2 del presente regolamento. Tale deliberazione deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate non oltre il 31 DICEMBRE al fine di consentire lo svolgimento della consultazione nel periodo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

C A P O I I

AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

Art. 16 - Parere della Commissione sui referendum promossi dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali.

I referendum promossi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti al parere della Commissione di cui all'art. 8, la quale deve esprimere giudizio di ammissibilità in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 - Indizione del Referendum promosso dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali.

Il Consiglio Comunale prende atto del parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo precedente e se tale parere è favorevole indice il referendum.

Qualora la Commissione si sia espressa sulla non ammissibilità, il C.C. può deliberare in difformità a tale determinazione con deliberazione adeguatamente motivata ed a maggioranza dei **due terzi** dei Consiglieri in carica.

Quando il referendum è stato indetto si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

TITOLO IV

Svolgimento delle elezioni

C A P O I

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 18 - Pubblicizzazione del referendum.

L'Amministrazione Comunale curerà la pubblicizzazione della consultazione referendaria, mediante manifesti e altri mezzi di informazione che riterrà idonei.

Art. 19 - Propaganda elettorale.

Nel territorio comunale saranno installati n. 8 tabelloni per la propaganda elettorale, ciascuno suddiviso in n. 24 spazi delle dimensioni di ml. 0,70x1 ml.; tali spazi saranno ripartiti con atto del **Sindaco** fra coloro che ne faranno richiesta al Sindaco entro il 40° giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale.

Non saranno ammesse alla ripartizione le domande che perverranno dopo tale termine; a tal fine farà fede la data di arrivo risultante al protocollo generale del Comune.

La Campagna elettorale avrà luogo a partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione e avrà termine alle ore 24 del Venerdì antecedente.

Art. 20 - Seggi elettorali.

I seggi elettorali sono collocati in edifici pubblici e privati.

I seggi sono in numero non inferiore a 9 e sono collocati a Riotorto, Populonia, Fiorentina, ed in altre zone dell'area urbana in modo tale da ottenere una equilibrata distribuzione su tutto il territorio comunale.

Il numero e la distribuzione dei seggi è stabilito dal Sindaco su parere della Commissione di cui all'art. 8 almeno un mese prima della consultazione.

Ogni cittadino elettore è assegnato alla Sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione.

Le liste della votazione sono vidimate, nell'ultimo foglio, dal Dirigente dei Servizi Demografici o da personale dell'Ufficio Elettorale da questi delegato.

Art. 21 - Composizione dei Seggi elettorali.

Il seggio elettorale è composto da n. 3 membri di cui n. 1 con funzioni di presidente.

La designazione è fatta dal Sindaco fra gli elettori del Comune che ne abbiano fatto richiesta, tramite apposito modulo predisposto dall'Amm.ne Com.le, almeno 40 giorni antecedenti la data fissata per la consultazione ed in possesso dei requisiti per la nomina a scrutatore secondo quanto previsto dalla legge 8.3.89 n. 95 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore a quello necessario si procederà con sorteggio **che verrà effettuato dal Dirigente dei Servizi Demografici e dal personale dell'Ufficio Elettorale da questi incaricato**; nel caso, invece, non si raggiunga il numero richiesto il Sindaco incaricherà dipendenti comunali.

Nell'atto di designazione è indicato il Presidente tenendo di conto, in via prioritaria, di specifiche esperienze e dell'anzianità.

Il Presidente provvede a designare uno scrutatore quale Vice presidente e l'altro quale Segretario.

Per la validità delle operazioni del Seggio è necessaria la presenza di almeno n. 2 componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Ai componenti del Seggio non è assegnato alcun compenso o indennità, ad eccezione dei dipendenti comunali ai quali verrà corrisposto un compenso per lavoro straordinario nei modi e nelle forme previste.

C A P O I I

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Art. 22 - Apertura della votazione e operazioni elettorali.

Nel giorno stabilito per la votazione e nell'ora indicati dal Sindaco, presso la sede comunale, verrà effettuata la consegna ai Presidenti di Seggio del materiale occorrente per lo svolgimento della consultazione; di tale consegna verrà redatto apposito verbale.

Le schede della votazione sono preventivamente autenticate dall'Ufficio elettorale comunale.

Art. 23 - Svolgimento delle votazioni.

La votazione avviene secondo le norme contenute nel D.P.R. 30.3.1957, n. 361 (T.U. delle Leggi per la elezione della Camera dei Deputati) in quanto compatibili. All'elettore viene consegnata una scheda per l'espressione del voto, predisposta dalla Amministrazione Comunale.

L'elettore dovrà esprimere il proprio voto esclusivamente nel seggio assegnato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo.

Il Seggio assegnato verrà comunicato, nei modi ritenuti più idonei, dal Sindaco.

L'ammissione al voto avviene previa identificazione dell'elettore tramite l'esibizione di un documento di identità ai sensi e nei modi previsti dall'art. 57 del D.P.R. n. 361/57 sopra citato.

Come prova dell'avvenuta votazione lo scrutatore appone la propria firma a margine del nominativo riportato sulla lista di sezione e vi trascrive gli estremi del documento o altro modo di identificazione.

L'elettore fisicamente impedito, se l'impedimento non sia rilevabile evidentemente, può dimostrare tale condizione attraverso certificato medico rilasciato anche dal medico curante e il Presidente dispone che l'impedito possa votare con l'assistenza di persone di fiducia; il certificato medico viene trattenuto agli atti del seggio.

Il periodo della votazione, articolato in uno o più giorni, e l'orario di apertura del Seggio sono determinati dalla Commissione di cui all'art. 8.

Art. 24 - Seggio Ospedaliero.

Nell'ospedale di Villamarina viene istituito apposito seggio ospedaliero, in cui possono esprimere il voto i residenti del Comune degenti nel/giorno/i della votazione.

A tale scopo l'elettore deve chiedere preventivamente l'autorizzazione di ammissione al voto che viene rilasciata dal Sindaco previo accertamento del requisito della residenza.

Il Presidente del seggio sulla base di tali autorizzazioni ammette il richiedente al voto e riporta il relativo nominativo su appositi prospetti predisposti dall'Amministrazione che vengono a costituire la lista di Sezione.

Art. 25 - Scrutinio.

Alla chiusura della votazione il Presidente, dopo aver verificato il numero dei votanti, dà inizio allo scrutinio.

Art. 26 - Verbale - Operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni relative al seggio viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, il cui schema è predisposto dall'Amministrazione Comunale, dove verranno riportati altresì i risultati dello scrutinio.

Si considerano nulle le schede che non consentono di individuare la volontà dell'elettore o che presentino segni di riconoscimento tali da consentirne la identificazione.

C A P O I I I

ESAME DEI RISULTATI

Art. 27 - Raccolta e Consegna del materiale.

La raccolta dei documenti utilizzati dal Seggio è effettuata secondo disposizioni impartite dal Sindaco.

I documenti, racchiusi in busta sigillata, devono essere consegnati in Comune al termine delle operazioni elettorali; di tale consegna verrà rilasciata ricevuta.

Art. 28 - Riepilogo dei risultati elettorali.

Sulla base dei prospetti riepilogativi riportati nei verbali, la Commissione di cui all'art. 8 provvederà a determinare, in via provvisoria, i risultati del referendum.

La Commissione può procedere ad ogni controllo sugli atti relativi al referendum.

In caso di discordanza tra i dati riportati nel prospetto riepilogativo, la Commissione provvede a rettificare i dati stessi sulla base degli atti a sua disposizione.

Di tutte le operazioni di cui sopra deve essere redatto apposito verbale, dove verranno altresì riportati i risultati finali del referendum, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.

Art. 29 - Approvazione dei risultati del referendum.

Il Consiglio Comunale provvede ad approvare i risultati del Referendum entro trenta giorni dalla loro proclamazione effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo precedente..

Art. 30 - Coordinamento delle operazioni referendarie.

Per coordinare le operazioni referendarie è istituito apposito Ufficio presieduto dal Segretario Comunale, e composto dal Dirigente dei Servizi Demografici e da altri Funzionari comunali designati dal Segretario.

Tale Ufficio provvederà altresì a risolvere eventuali problemi applicativi del regolamento e a fornire chiarimenti sulle procedure da seguire per le operazioni elettorali.

T I T O L O V°

Validità e esito del referendum

Art. 31 - Validità del referendum.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha **ottenuto** la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 32 - Esito del referendum.

Se la proposta soggetta a Referendum è approvata, il Consiglio Comunale esamina l'esito del Referendum per assumere le conseguenti iniziative.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti necessari in conformità della proposta approvata.

Qualsiasi comportamento difforme dovrà essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza dei due terzi del Collegio.

Nel caso in cui l'esito del referendum comporti oneri incompatibili con le risorse finanziarie del bilancio in corso l'Amministrazione Comunale, fermo restando quanto sancito nel comma precedente, è impegnata ad adottare gli atti compatibili ed a predisporre un conseguente programma finanziario purché applicabile nell'ambito del mandato in corso.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 33 - Normativa di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia elettorale.

Art. 34 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Al regolamento stesso è data pubblicità nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 78 dello Statuto.

INDICE SISTEMATICO

REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO I : Disposizioni di carattere generale

CAPO I Criteri di ammissibilità del referendum

Art. 1 - Criterio generale di ammissibilità	pag.	1
Art. 2 - Materie non soggette a referendum	pag.	1
Art. 3 - Soggetti legittimati alla richiesta di referendum	pag.	2
Art. 4 - Pluralità di richieste referendarie	pag.	3

CAPO II : Periodo di svolgimento del Referendum e requisiti di ammissibilità al voto.

Art. 5 - Periodo di svolgimento del referendum	pag.	4
Art. 6 - Aveni diritto al voto	pag.	5

TITOLO II : PROCEDIMENTI PER L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSTO DAI CITTADINI

CAPO I : Proposta del Referendum

Art. 7 - Procedura per la richiesta di referendum	pag.	6
---	------	---

CAPO II : Ammissibilità del referendum.

Art. 8 - Commissione per l'ammissibilità del referendum	pag.	7
Art. 9 - Adempimenti della Commissione	pag.	8
Art. 10 - Determinazione del Consiglio Comunale	pag.	9
Art. 11 - Raccolta delle firme	pag.	10

Art. 12 - Parere della Commissione sulla ammissibilità tecnica del referendum	pag. 11
Art. 13 - Indizione del Referendum	pag. 12
Art. 14 - Accoglimento del quesito referendario	pag. 13

TITOLO III : Ammissibilità del Referendum Consultivo promosso dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali.

CAPO I : Proposta del Referendum.

Art. 15 - Referendum Consultivo promosso dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali	pag. 14
---	---------

CAPO II : Ammissibilità del Referendum.

Art. 16 - Parere della Commissione sui referendum promossi dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali	pag. 15
---	---------

Art. 17 - Indizione del Referendum promosso dal Consiglio Comunale o dai Consigli Circostrizionali	pag. 15
--	---------

TITOLO IV : Svolgimento delle elezioni.

CAPO I : Adempimenti preliminari.

Art. 18 - Pubblicizzazione del referendum	pag. 16
Art. 19 - Propaganda elettorale	pag. 16
Art. 20 - Seggi elettorali	pag. 17
Art. 21 - Composizione dei Seggi elettorali	pag. 18

CAPO II : Svolgimento delle votazioni.

Art. 22 - Apertura della votazione e operazioni elettorali	pag.	19
Art. 23 - Svolgimento delle votazioni	pag.	20
Art. 24 - Seggio Ospedaliero	pag.	21
Art. 25 - Scrutinio	pag.	22
Art. 26 - Verbale Operazioni elettorali	pag.	22

CAPO III : ESAME DEI RISULTATI

Art. 27 - Raccolta e Consegna del materiale	pag.	23
Art. 28 - Riepilogo dei risultati elettorali	pag.	23
Art. 29 - Approvazione dei risultati del referendum	pag.	24
Art. 30 - Coordinamento delle operazioni referendarie	pag.	24

TITOLO V° : Validità e esito del referendum

Art. 31 - Validità del referendum	pag.	25
Art. 32 - Esito del referendum	pag.	25

TITOLO VI : Norme finali

Art. 33 - Normativa di riferimento	pag.	26
Art. 34 - Entrata in vigore	pag.	26